



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 452 **/2018**

N° 8400 di Protocollo Generale

N° d'ord. 923 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMMINISTRATIVA</u>	Nr. d'ordine <u>195</u>	del <u>08.06.2018</u>
Ufficio <u>AFFARI LEGALI</u>	Nr. d'ordine <u>16</u>	del <u>08.06.2018</u>
OGGETTO: DELIBERA C.C.N.39 DEL 18.5.20018 - PAGAMENTO COMPETENZE AVVOCATO VITO AGRESTI		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000		
BILANCIO <u>2018</u> cap.352 art.2 impegno n. 624 € 10.150,40		
Data <u>08.06.2018</u>		
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO		

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con atto di citazione del 18.4.1988, notificato in data 22.04.1988 ed iscritto al N.646/88 R.G., i Sigg.ri FEDERICI Vincenzo (proprietario per 1/4) e FEDERICI Filomena in Santacesarea (proprietaria per 1/2) convenivano dinanzi al Tribunale di Matera il Comune di Montalbano Jonico e la Regione Basilicata per sentire dichiarare l'illegittimità dell'occupazione di alcuni terreni di loro comproprietà specificati nelle premesse dell'atto stesso, e condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro, al rilascio di tali fondi ed al risarcimento del danno e, subordinatamente, in caso di impossibilità di retrocessione, al solo risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

-con deliberazione di G.C.n.404 del 26.04.1988, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 26.05.1988 con decisione prot. n.14336 e reg. n.15323, confermata dalla successiva deliberazione di G.M. n.524 del 20.06.1988, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 28.06.1988 con decisione prot. n.17846 e reg. n. 18138, si conferiva al Prof. Avv. Giuseppe Labanca l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel richiamato giudizio;

-il procedimento si concludeva con la sentenza n.247/2003 con la quale il G.O.A. della sezione stralcio di Matera così disponeva:” *rigetta l'eccezione di prescrizione e di carenza di legittimazione passiva; dichiara la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di indennizzo per il periodo di occupazione legittima essendo competente la Corte d'Appello di Potenza; assegna il termine di mesi sei per la riassunzione; rimette al definitivo la liquidazione delle spese; rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio*”;

-con delibera di G.C. n.214 del 7.11.2003 si conferiva incarico al Prof. Avv. Giuseppe Labanca, già a conoscenza dei fatti di causa, di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di riassunzione (iscritto al N.487/2003 R.G.) promosso dagli attori ed interventori volontari dinanzi alla Corte di Appello di Potenza in seguito al deposito della richiamata sentenza;

- in data 18.12.2003 veniva depositata in Cancelleria l'ulteriore Sentenza n.981/2003 R.S. con il seguente dispositivo:
“il GOA, decidendo definitivamente la controversia tra Federici Filomena in Santacesarea e Federici Vincenzo, attori, e Federici Francesco, Federici Italo e Ricapito Giuseppina, eredi di Federici Vincenzo Vito fu Francesco, intervenitori, da una parte, e Comune di Montalbano e Regione Basilicata, dall'altra, dichiara la usucapione invertita del terreno in Montalbano jonico, foglio 40 particelle 40,68 e 65 limitatamente alla complessiva estensione di metri 18.161, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori ed intervenuti della complessiva somma di 118.658,46 euro; oltre interessi legali capitalizzati anno per anno, su detta somma rivalutata anno per anno, dal 1 / 7/ 77 all'effettivo soddisfo, nonché della rivalutazione della somma capitaria come determinata al punto 2, dalla data del 1/7/77, oltre spese legali, peritali e di trascrizione della sentenza;
- con atto notificato a mezzo posta in data 19.3.2004 la Regione Basilicata proponeva appello per la riforma di entrambe le Sentenze N.247/2003 R.S. e N.981/2003 R.S. del Tribunale di Matera, citando tutte le parti dell'originario giudizio;
- con delibera di G.C. n. 53 del 26 Aprile 2004, prendendo atto del parere rilasciato nella nota del 15.04.2004 a firma del Prof. Avv. Giuseppe Labanca acquisita agli atti del Comune in data 19.04.2004 con prot. n. 5387, si affidava allo stesso avv. Giuseppe LABANCA da Bari l'incarico a costituirsi nel giudizio promosso dalla Regione Basilicata dinanzi alla Corte di Appello di Potenza al fine di difendere le posizioni dell'Ente e di contestare, impugnare ed appellare in via incidentale tutti i capi delle richiamate Sentenze N.247/2003 R.S. e N.981/2003 R.S. del Tribunale di Matera lesivi delle posizioni giuridiche del Comune, sia con riferimento alla Regione Basilicata;
- il procedimento si è concluso con sentenza n. 324 depositata in data 26 ottobre 2009, con la quale la Corte d'appello di Potenza rigettava le domande proposte dagli eredi Federici;
- avverso la suddetta sentenza presentavano ricorso per cassazione gli eredi Federici ;
- con nota del 19.05.2010, acquisita agli atti del Comune in data 20.05.2010 con prot. n. 7706, l'avv. Giuseppe Labanca riteneva opportuna e consigliabile la costituzione del comune e nel predetto giudizio e consigliava di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio cassazionale all'avv. Vito Agresti, abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione e titolare di studio in Roma, via dei Banchi Nuovi n. 58/a, ove il Comune può eleggere domicilio, con la espressa attribuzione anche del potere di proporre ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 324/2009;
- con delibera di G.C. n.174 del 24.5.2010 si autorizzava a tal fine il Sindaco a sottoscrivere apposito mandato, nel giudizio promosso con ricorso per cassazione dagli eredi Federici , si conferiva l'incarico all'avv. Vito Agresti e si incaricava il responsabile dell'area amministrativa a provvedere con propri atti all'assunzione dell'impegno ed alla liquidazione della spesa , previa stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito nella delibera di G.C.n.173 del 27.05.2010;
- in data 15.6.2010 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato e con determina del suddetto responsabile n.268 del 30.12.2010 (R.G.1424/2010) si impegnava la somma di € 200,00 per l'incarico in questione;
- il procedimento si concludeva con sentenza n.21883/2015 con la quale la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte di Appello di Potenza;

CONSIDERATO che l'avvocato Vito Agresti con nota del 30.06.2016, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n.9413, richiedeva il pagamento delle proprie competenze ammontanti ad € 13.356,63 compresi IVA ,Cap ed anticipazioni;

TENUTO che:

- questo ente con delibera di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed ha approvato il relativo piano di riequilibrio con delibera di C.C.n.67 del 26 ottobre 2016;
- al fine di predisporre il detto piano di riequilibrio, essendo necessario ridurre la massa creditoria, l'avv. Vito Agresti, a seguito di apposito invito, in data 23.09.2016, sottoscriveva verbale di preaccordo con il quale rinunciava al 20% della somma richiesta quali onorari (€9.532,88) per un ammontare di € 7.626,30 oltre iva e cap e spese vive per € 1.005,95 per un totale di € 10.682,20;

- con delibera di G.C. n.169 del 16.09.2016 si stabilivano le linee operative di riduzione della spesa finalizzate al riequilibrio e successivamente venivano contattati i creditori per formalizzare delle transazioni sulle somme dovute mediante rateizzazioni e riduzioni stabilite con la detta delibera :
 - del 40 % per tutti i crediti che hanno determinato un incremento del patrimonio immobiliare comunale;
 - del 20 % per i crediti di importo non superiore a €10.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;
 - del 30 % per i crediti di importo da € 10.001,00 a €30.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;
 - del 40 % per i crediti di importo superiore a €30.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;
- con nota del 6.3.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n.3499, il suddetto legale, a seguito di invito per vie brevi, comunicava la sua disponibilità a ridurre l'importo concordato a complessivi euro 8.000,00 oltre iva e cap per un totale di € 10.150,40 ;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 sono stati accreditati gli importi del Fondo di Rotazione richiesti al Ministero ai sensi dell'art.243 ter del TUEL;

RILEVATO che l'art.43, comma 1, del D.L.133/2014, convertito con modificazioni nella L.11.11.2014, n.164, prevede, tra l'altro, espressamente per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuite a valere sul "Fondo di rotazione" per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

CHE con delibera di C.C. n.39 del 18 maggio 2018 si provvedeva, al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art.194, comma 1 lett e) del D.L.vo n.267/2000 ammontante a complessivi € 10.150,40 comprese iva e cap, per il pagamento delle competenze professionali spettanti all'avv. Vito Agresti quale legale regolarmente incaricato dall'Ente nel procedimento in premessa specificato;

CHE con la stessa delibera si autorizzava il Responsabile dell'Area Amministrativa all'adozione degli adempimenti consequenziali;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'esecuzione della detta delibera e quindi al pagamento della somma di € 10.150,40 riconosciuta a favore dell'avv. Vito Agresti che a tal fine ha trasmesso fattura n.5E/ del 5.6.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 8131 ;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI

- la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134- 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il Triennio 2018/2020;
- la deliberazione di G.C.n.76 del 9.4.2018 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2018 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:
 - L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - L'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di prendere atto della delibera di C.C. n.39 del 18 maggio 2018;
- 2) Di impegnare la somma di € 10.150,40 riconosciuta a favore dell'avv. Vito Agresti con la predetta delibera;
- 3) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 10.150,40 in favore dell'avv. Vito Agresti a saldo della fattura n.5E/2018 del 5.6.2018 ;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 10150,40.al cap.352 art.2 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 5) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull' **IBAN: IT42J0538716100000007001843 ;**
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza ;
- 7) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

P.I. f.to mtT

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. _____ / _____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, _____

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)*

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
